

AVVISO PUBBLICO

STEP Lazio

Sostegno allo sviluppo e alla fabbricazione delle tecnologie critiche

Pubbligate il 18 luglio 2025

FAQ pubblicate il 18 luglio 2025

1. L'articolo 1 (Finalità e Progetti ammissibili) dell'Avviso precisa che gli investimenti devono rientrare in una delle Tipologie Investimento indicate. Queste fanno riferimento ad un'Unità Produttiva, si deve quindi intendere che ciascuna Domanda può riguardare una sola Unità Produttiva?

R. No, il Progetto può riguardare più Unità Produttive, a condizione che l'Investimento riguardante ciascuna Unità Produttiva rientri nelle Tipologie previste. A tal fine è necessario adattare lo schema di Proposta Progettuale di cui al modello 1 in Allegato all'Avviso, articolandolo per ciascuna Unità Produttiva interessata. Anche le Voci di Costo da inserire in GeCoWEB Plus devono essere articolate per ciascuna Unità Produttiva interessata (specificandolo nel campo descrizione), avendo l'accortezza di associare correttamente (nel campo "normativa") la tipologia di Aiuto di Stato richiesto a seconda della ubicazione dell'Unità Produttiva interessata (Zone Assistite Plus o Ordinarie, o restanti zone del Lazio).

2. L'articolo 1 (Finalità e Progetti ammissibili) e l'articolo 2 (Beneficiari) dell'Avviso stabiliscono che l'Unità Produttiva oggetto dell'Investimento deve risultare, al più tardi al momento della prima richiesta di erogazione, registrata al Registro delle Imprese Italiano come sede legale o unità locale del Beneficiario.

L'Avviso prevede però che i costi relativi all'acquisizione e la realizzazione di nuove unità immobiliari sono ammissibili, ove rientrino in una delle Tipologie di Investimento previste. Per registrare al Registro delle Imprese Italiano una nuova unità locale è tuttavia necessario, per molte tipologie di attività economiche, presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività che può essere prodotta solo dopo avere acquisito o realizzato la nuova unità immobiliare e avere realizzato gli ulteriori investimenti (lavori, impianti, macchinari, altro) che la rendono idonea per svolgere l'attività economica prevista. Ciò appare incompatibile con le tempistiche obbligatorie previste per le richieste di erogazione di anticipo e di SAL.

R. Qualora la registrazione al Registro delle Imprese Italiano di una unità immobiliare come nuova sede legale o unità locale del Beneficiario sia incompatibile con le norme applicabili, questa registrazione può essere effettuata successivamente alla prima richiesta di erogazione, a condizione che:

- tale incompatibilità sia evidenziata nella Proposta Progettuale e asseverata dalla relazione illustrativa e descrittiva resa dal Tecnico Abilitato da allegare obbligatoriamente in tali casi;

- la disponibilità dell'unità immobiliare sia dimostrata al più tardi in sede di prima richiesta di erogazione, anche di anticipo;
- la registrazione al Registro delle Imprese avvenga prima della erogazione per SAL o per saldo.

3. L'Avviso prevede che le Tipologie di Investimento possono riguardare l'ampliamento della capacità produttiva di un'Unità Produttiva esistente, il cambiamento fondamentale dei processi di produzione di un'Unità Produttiva esistente o la diversificazione delle produzioni esistenti di un'Unità Produttiva esistente.

L'Avviso prevede anche che i costi relativi all'acquisizione o realizzazione di nuove unità immobiliari sono ammissibili, ove rientrino in una delle Tipologie di Investimento previste.

Come si conciliano tali previsioni?

R. L'Avviso definisce Unità Produttiva (o Stabilimento) "una struttura finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale" facendo specifico riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera t, del decreto legislativo 81/2008 che reca disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'Unità Produttiva, quindi, è "unità" dal punto di vista organizzativo o se vogliamo aziendale, con riferimento alla capacità di produrre beni e servizi da offrire sul mercato, come richiesto di rappresentare anche nella Proposta Progettuale, in autonomia rispetto ad eventuali altre Unità Produttive afferenti alla medesima impresa.

Il concetto di Unità Produttiva, più ampiamente sviluppato nella disciplina giuslavoristica, non va quindi confuso con quello di unità immobiliare (o insieme confinante di unità immobiliari). In particolare, per ampliare la capacità produttiva di Unità Produttiva può risultare necessario:

- l'ampliamento edilizio di una unità immobiliare già utilizzata;
- l'ampliamento dell'Unità Produttiva con nuove unità immobiliari, confinanti o meno;
- l'acquisizione di una nuova unità immobiliare sostitutiva di quella precedentemente utilizzata, ove l'ampliamento della capacità produttiva di Unità Produttiva non sia possibile tramite un ampliamento edilizio, l'acquisto o la realizzazione di una nuova unità immobiliare confinante e il processo produttivo non consenta di essere articolato in unità immobiliari distanti tra loro.

4. **Nel caso di impresa proponente estera, l'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese Italiano deve essere ottemperato dalla proponente stessa o può essere fatto da una sua controllata appositamente costituita?**

R. L'obbligo della iscrizione al Registro delle Imprese Italiano può essere ottemperato direttamente dall'Impresa estera mediante la costituzione di una stabile organizzazione.

In questo caso il trasferimento delle obbligazioni nascenti dalla partecipazione diretta dell'Impresa estera alla procedura disciplinata dall'Avviso in capo a una sua controllata appositamente costituita costituisce un caso di subentro disciplinato dall'appendice 5 all'Avviso. Come ivi previsto l'autorizzazione al subentro è condizionata tra l'altro al possesso dei requisiti accertati inizialmente in capo all'Impresa Estera, in capo all'Impresa subentrante, al momento della richiesta di subentro e nella misura in cui risultano applicabili. Tra l'altro ciò significa che deve essere verificato in capo all'impresa subentrante il requisito della capacità finanziaria di cui all'articolo 2 dell'Avviso se la richiesta avviene prima del completo pagamento dei Costi Ammessi da rendicontare.

In alternativa la Domanda può essere presentata direttamente da una società appositamente costituita e controllata dalla impresa estera, già iscritta al Registro delle Imprese Italiano alla Data della Domanda, nel qual caso è tale società il Proponente e poi il Beneficiario a cui si applicano le medesime regole di tutte le altre Imprese, inclusa la verifica in suo capo del requisito della capacità finanziaria di cui all'articolo 2 dell'Avviso, che per le società che non hanno ancora depositato un bilancio si basa sui conferimenti di capitale secondo la disciplina specifica.

5. Nelle spese ammissibili per l'Attività di Sviluppo Sperimentale rientrano anche le spese sostenute per il personale inquadrato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa? Con contratto di apprendistato professionalizzante? Con contratto di tirocinio retribuito? Sono applicabili i Costi Standard Orari?

R. Le spese sostenute per il personale inquadrato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e di apprendistato professionalizzante sono ammissibili e rientrano nella Voce di Costo B.1 dell'art. 4 dell'Avviso, in quanto "persone fisiche per le quali il Beneficiario è il datore di lavoro che emette cedolino paga e svolge il ruolo di sostituto di imposta" (definizione di Dipendente in appendice 1).

Al personale così inquadrato non sono però applicabili i Costi Standard Orari. Agli apprendisti non può essere riconosciuto l'impegno che devono obbligatoriamente dedicare all'attività formativa, incompatibile con la partecipazione al Progetto. Le spese sostenute per i tirocinanti non sono ammissibili.

6. L'articolo 1 dell'Avviso prevede che per l'Attività di Sviluppo Sperimentale si debba individuare "un coordinatore (project manager) con una professionalità adeguata, sia sotto il profilo tecnico-scientifico sia organizzativo-amministrativo, e un rapporto di lavoro o professionale con l'Impresa Beneficiaria (la Mandataria in caso di attività realizzata in aggregazione) adeguato alle responsabilità conseguenti. Tale rapporto può instaurarsi anche solo in caso di concessione dell'agevolazione richiesta".

È possibile che questo profilo afferisca contestualmente al personale dell'OdR partner dello stesso progetto?

R. Il Project Manager, nel procedimento amministrativo disciplinato dall'Avviso, ha il compito di sottoscrivere insieme al Legale Rappresentante dell'Impresa (la Mandataria in caso di aggregazioni), la relazione sull'Attività di Sviluppo Sperimentale da presentarsi in sede di richiesta di erogazione di SAL e saldo (articolo 9 dell'Avviso). Tale relazione deve illustrare i risultati intermedi e finali raggiunti anche in termini di TRL, l'impegno delle risorse umane dedicato alle specifiche attività progettuali, in coerenza con le risultanze degli appositi timesheet (modello 9 in allegato all'Avviso), e il contributo specifico delle altre risorse (beni, servizi, altro) impegnate nell'attività.

Per tali motivi l'articolo 1 dell'Avviso prevede che il Project Manager deve avere una professionalità adeguata sotto il profilo organizzativo-amministrativo (e non solo sotto il profilo tecnico-scientifico) e debba avere un rapporto di lavoro o professionale con l'Impresa Mandataria (anche da instaurarsi solo in caso di concessione dell'agevolazione), adeguato alle responsabilità conseguenti.

È l'Impresa Mandataria, infatti, come stabilito nell'appendice 5 dell'Avviso, che si assume la responsabilità delle attività di coordinamento e monitoraggio dell'intera attività di Sviluppo Sperimentale, nonché di svolgere la funzione di controllo sugli avanzamenti delle attività dei singoli partecipanti e sui relativi costi.

Tale attività dell'Impresa Mandataria, per la quale si avvale appunto del Project Manager appositamente incaricato, è finalizzata ad accertare la massima coerenza, pertinenza e regolarità nella realizzazione dell'Attività di Sviluppo Sperimentale ammesso e della documentazione di rendicontazione, anche al fine di prevenire l'insorgere di gravi difformità e prevenire irregolarità e inadempimenti e presentare se del caso le necessarie richieste di variazione.

Ciò posto l'Avviso non proibisce esplicitamente che l'Impresa Mandataria affidi l'incarico di Project Manager ad un dipendente dell'Organismo di Ricerca mandante, nel rispetto delle norme applicabili e se adeguato alle responsabilità conseguenti,

Si fa presente che l'art. 4 prevede che non sono comunque Costi Ammissibili quelli sostenuti nei confronti di altri soggetti partecipanti alla medesima aggregazione e loro parti correlate

Si coglie l'occasione, infine, per osservare che nulla impedisce, comunque, che ci possano essere altre figure o organismi (es. nella forma di Steering Committee), diversi dal Project Manager previsto obbligatoriamente dall'Avviso, che svolgono attività di coordinamento dell'attività (ad esempio per WP, per partecipante o per la sola parte scientifica) e la cui individuazione e rimessa alla libera autonomia dei partecipanti nell'organizzare al meglio l'Attività.